CITTA' DI LAMEZIA TERME

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 183 CO.15 DEL D.LGS 50/2016, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, DELLA PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELLA CUPOLA GEODETICA PER IL GIOCO DELLA SCHERMA E ALTRE ATTIVITA' SITA IN LAMEZIA TERME,VIA DEI BIZANTINI; (ARTT. 179, COMMA 3 E 183, COMMA 15, D.LGS. 50/2016) ; CIG: 9923064376

1. PREMESSE

Con Delibera della Giunta Comunale n. 105 del 30/03/2023 e Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 31/05/2023, di dichiarazione di fattibilità della proposta P.G. n. 90845 del 28.12.2021, interesse pubblico e individuazione del promotore; e con successiva determina a contrarre (in allegato), questa Amministrazione ha deliberato di affidare la concessione del servizio di gestione dell'impianto denominato "Cupola Geodetica" per il gioco della scherma e altre discipline sportive sito in Lamezia Terme, Via Dei Bizantini, prevedendo inoltre la realizzazione di lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione, comprensivi della progettazione da realizzarsi in finanza di progetto sulla base di proposta spontanea, presentata dal soggetto promotore (individuato al successivo punto 1.1 del presente disciplinare) , ai sensi dell'art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016 (d'ora in avanti Codice).

La Proposta è corredata dal Piano Economico Finanziario asseverato, che a tutela della concorrenza non viene reso disponibile.

L'intervento, dichiarato fattibile e di pubblico interesse con la Delibera di Giunta sopracitata, è stato inserito negli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

In applicazione del combinato disposto di cui agli artt 40, 52 e 58 del Codice la procedura di gara di cui trattasi è interamente svolta in modalità telematica secondo quanto stabilito al successivo punto 1.2 del presente disciplinare e fermo restando quanto di seguito indicato.

Il luogo di svolgimento del servizio/esecuzione dei lavori è Lamezia Terme (CZ) [codice NUTS: ITF62.].

CIG : 9923064376; CUP : C87D23000050005

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk del Settore competente;

Il bando è stato trasmesso alla G.U.R.I ai fini della pubblicazione;

1.1 SOGGETTO PROMOTORE E DIRITTO DI PRELAZIONE

Soggetto Promotore: A.S.D. Circolo Scherma Lametino P.IVA 02348400793

Diritto di Prelazione: ai sensi dell'art. 183, comma 15 del Codice è previsto il diritto di prelazione a favore del promotore nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario.

Il promotore non aggiudicatario deve dichiarare di voler esercitare il diritto di prelazione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. Ai fini dell'esercizio del suddetto diritto di prelazione, il promotore non aggiudicatario deve dichiarare di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario ed è tenuto a corrispondere all'aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, **nei limiti del 2,5% dell'investimento pari ad euro 3.750,00 oltre IVA;**

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il soggetto aggiudicatario, diverso dal promotore, è tenuto a corrispondere al promotore non aggiudicatario l'importo delle spese per la predisposizione della proposta, nei limiti dell'importo sopra individuato.

L'importo dell'investimento è stimato in **Euro 150.000,01 IVA inclusa (allegato 11 quadro economico investimento)**

1.2 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI CONSIP/ MePA,

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato : "Guida alla pre-abilitazione ai mercati telematici", disponibile all'indirizzo: https://www.acquistinretepa.it, nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico- informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina : *https://www.comune.lamezia-terme.cz.it* dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento : "Guida alla pre-abilitazione ai mercati telematici" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

i. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;

ii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La proposta, che viene posta a base di gara e che costituisce la documentazione di gara per la presentazione delle offerte (fatto salvo quanto sopraddetto al punto 1 del presente disciplinare in relazione al PEF), è composta dai seguenti documenti:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- bozza di convenzione e relativa matrice dei rischi;

La documentazione di gara comprende, inoltre:

- Disciplinare di gara;
- Bando;
- Codice di etico del Comune di Lamezia Terme;
- Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Modelli di dichiarazione: Domanda di partecipazione; Modello assolvimento imposta di bollo, Dichiarazioni integrative al DGUE.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:*https://www.comune.lamezia-terme.cz.it* e sulla Piattaforma: https://www.acquistinretepa.it

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti , previa registrazione alla Piattaforma stessa.

In ogni caso, i chiarimenti di carattere generale saranno pubblicati in forma anonima sul suddetto profilo internet del committente in apposito file, denominato FAQ.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Mepa e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma .È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l' appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'oggetto della concessione è costituito dal **servizio di gestione della Cupola Geodetica per il gioco della scherma e altre attività sportive sito a Lamezia terme, Via Dei Bizantini previa progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'impianto,** previsti nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'appalto è costituito da un unico lotto stante la stretta interconnessione tra le prestazioni propria del partenariato pubblico privato, in cui rientra la procedura in oggetto.

La controprestazione a favore del concessionario consiste infatti nel diritto di gestire il servizio di cui trattasi; non è previsto il pagamento di alcun contributo, a titolo di "prezzo", a carico dell'Amministrazione per tutta la durata della concessione, così come di seguito determinata.

Si riportano di seguito le prestazioni incluse nella concessione:

N.	PRESTAZIONE	IMPORTO
1 2 3	Progettazione definitiva ed esecutiva Esecuzione lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto (collaudo, autorizzazioni inclusi) ; Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ; Direzione lavori	Euro 109.200,83 (di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) Euro 3.000,00 Euro 3.000,00
4	Servizio di gestione dell'impianto per la durata di 25 anni, inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto dettagliato nello schema di convenzione nonchè il canone di € 0,00 soggetto a rialzo minimo di € 1.000,00/anno	Euro € 456.050,00(oneri fiscali esclusi) Di cui € 431.050,00 non soggetti a ribasso ; € 0,00 oneri di sicurezza, ed € 25.000,00 stimati per canone soggetti a rialzo

Per quanto riguarda l'attività di progettazione, i dati relativi alle prestazioni, determinati in conformità al DM 17 giugno 2016 e ss.mm e ii , sono i seguenti:

Cat.	ID Opere	Identificazione opere	Importo opere
Edilizia	E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso, palestre e piscine coperte	

Per quanto riguarda l'attività di esecuzione dei lavori, la tipologia degli interventi e le categorie e classifiche relative sono le seguenti:

Cat SOA	Descrizione	Classifica	Importo
OG1	Edifici Civili e industriali	II	Euro109.200,83 (oneri fiscali esclusi), di cui euro € 107.200,83 per costi della manodopera ed euro 2.000,00 per oneri della sicurezza

Per quanto riguarda l'attività di gestione del servizio, si evidenzia che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero), in quanto nell'impianto in gestione non è presente personale comunale e, pertanto, non sussistono rischi di interferenza.

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il valore complessivo stimato della concessione, derivante dalla riqualificazione e gestione economica per la durata di 25(venticinque) anni è pari ad € Euro 571.250,80 (oneri fiscali esclusi) .

Il canone per anni 25 posto a base di gara è pari a euro 0,00 ed è soggetto ad offerte al rialzo. Il rialzo minimo annuo stimato è pari a 1.000,00 oltre IVA di cui alle DGC; DCC in premessa citate;

La somma per la riqualificazione (lavori) è pari ad euro 109.200,83 di cui euro 2.000,00 per oneri di sicurezza ;

In ogni caso si dà atto che l'ammontare complessivo del valore della concessione è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. d) del D.lgs 50/2016.

La codifica Consip/Mepa di prodotto è la seguente: CPV 92000000-1;CPV 926000000-7

L'importo stimato dell'investimento, così come indicato nella proposta posta a base di gara, **è pari ad Euro 150.000,01** oneri fiscali inclusi, come dettagliatamente specificato nel Piano Economico Finanziario presentato dal proponente.

3.1 FINANZIAMENTO

L'intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con risorse del privato. Non è previsto alcun corrispettivo o prezzo a carico dell'Amministrazione.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La **durata della concessione stimata è di 25 (venticinque) anni (salvo modifiche in sede di gara)** , decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione o dalla data del verbale di esecuzione anticipata del servizio, qualora sottoscritto.

La durata della concessione è stata determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice, in relazione al piano di ammortamento (pay back period) risultante dal Piano Economico Finanziario presentato dal promotore.

Resta inteso che il recupero degli investimenti effettuati dall'aggiudicatario dipende dall'effettiva operatività delle prestazioni oggetto del contratto, dalla domanda di servizi (il cui rischio resta a carico dell'operatore aggiudicatario) e dal rispetto dei livelli di qualità della prestazione.

L'equilibrio dell'investimento deve risultare da un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, ovvero da una società di cui all'art. 183 co.9 del Codice.

La concessione pertanto è vincolata alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso. L'offerta deve espressamente contenere, **a pena di esclusione**, l'impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice.

Con riferimento alla progettazione ed esecuzione dei lavori si specifica che essi dovranno essere realizzati nei primi 365 giorni di concessione del servizio di gestione dell'impianto come da pef presentato.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) D.L. 76/2020, l'esecuzione in via d'urgenza del contratto è sempre autorizzata ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici – compresi gli Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive riconosciute dal CONI, Società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ed affiliate ad una delle federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva - anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento, consorzio, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) GEIE, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, consorzio, ai sensi dell'art. 48, comma 7, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e le aggregazioni di imprese di rete di cui alla successiva lett. f) dotate di organo comune e di soggettività giuridica, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se e per quali consorziati /imprese il consorzio/la rete concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese o dei consorzi ex art. 45, lett. b) e c), del Codice, se ed in quanto pertinenti e compatibili in relazione alla tipologia della rete.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di Concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Le imprese stabilite negli altri Stati, per la qualificazione alla gara, ai sensi dell'art. 62 del DPR 207/2010, presentano documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre. Per quanto riguarda i mezzi di prova, si applica l'art. 86 del Codice.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante PassOE in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

a) (*per tutte le tipologie di società/ consorzi)* **Iscrizione nel registro delle Imprese** (oppure registro R.E.A., Albo regionale delle cooperative sociali, o altro registro previsto dalla normativa vigente in relazione alla natura giuridica dell'operatore economico).

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) ***(****per i soggetti che eseguiranno le prestazioni inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva)* **Requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263**.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, in sede di offerta, dovrà essere espressamente indicato il nominativo della o delle persone fisiche che eseguiranno le prestazioni, in possesso dei titoli di studio/specializzazioni/abilitazioni previste dalla legge per lo svolgimento delle prestazioni di cui al progetto di fattibilità, inclusi i requisiti per il coordinamento della sicurezza di cui all'art. 98 del D.Lgs.81/2008 e l'iscrizione all'elenco dei professionisti antincendio del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139/2006.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83 co.3 del Codice presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

7.2.1 Requisiti per il servizio di gestione

a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento;

Tale requisito viene richiesto sulla base di quanto previsto e disciplinato dall'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010.

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento. Il possesso di tale requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto;

In alternativa ai requisiti di cui ai punti b) e c), l'operatore economico può incrementare i requisiti previsti al punto a) e b) nella misura di 1,5 volte.

c) Svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento;

d) Svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto dall'intervento.

Per servizio affine si intende la gestione funzionale di impianti sportivi similari (manutenzioni, pulizie, sorveglianza, apertura e chiusura etc,) e/o la gestione delle attività sportive similari.

La comprova del requisiti di cui alla lett. a) e b) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante*:*

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- per gli operatori economici costituiti in forma di ASD/Federazioni sportive/enti di promozione sportiva, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l' **attività da meno di cinque anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La comprova dei requisiti di cui alle lett. c) e d) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme delle fatture o dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica delle fatture o dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.2.2 Requisiti per l'esecuzione dei lavori:

Per la partecipazione alla gara, fermo restando quando disposto dall'art. 92 del DPR 2017/2010, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti**:**

- **possesso di attestazione SOA nella categoria OG1.**

7.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nei registri / elenchi di cui al **punto 7.1. lett. a)** deve essere posseduto da:

-ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I **requisiti** di cui al **punto 7.1. lett. b)** devono essere posseduti dal/i soggetto/i che nel raggruppamento eseguirà/eseguiranno le prestazioni inerenti la progettazione.

I requisiti di cui al punto 7.2.1 devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Più precisamente, i suddetti requisiti devono essere posseduti nelle modalità di seguito specificate.

I requisiti di cui al punto 7.2.1, lett. a) e b) devono essere posseduti da ciascuno dei componenti del raggruppamento in una percentuale non inferiore al 10%.

I requisiti di cui al punto 7.2.1, lett. c) devono essere posseduti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

I requisiti di cui al punto 7.2.1, lett. d) , che non è frazionabile, può essere posseduto da un membro qualsiasi del RTI.

Il requisito di cui al punto 7.2.2 relativo all'esecuzione dei lavori dovrà essere posseduto dal soggetto che nel raggruppamento eseguirà la relativa prestazione.

7.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

In caso di Consorzi di cui alle lett. b), lett. c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, si applica l'art. 47 d. Lgs. n. 50/2016.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1.

Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un Concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, il Concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente allega, a pena di esclusione, il contratto di avvalimento in originale, firmato digitalmente, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie. Al fine di quanto disposto dall'art 89 comma 9 del D.Lgs 50/2016, in caso di avvalimento c.d. operativo, il contratto di avvalimento dovrà tra l'altro contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e l'elenco dettagliato delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

9. SUBAPPALTO.

Fermo restando il divieto di subappalto dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori ai sensi dell'art. 31 co.8 del Codice, oltre servizio di gestione, per le altre prestazioni il **subappalto** è disciplinato dall'art. 174 del Codice e, in quanto compatibile, dall'art. 105 del Codice in tema di subappalto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio e/o lavori che intende affidare in subappalto a terzi; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Si precisa che l'affidamento in subappalto, comunque subordinato alla autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvenire solo a seguito dei relativi controlli inerenti la sussistenza dei necessari requisiti in capo al subappaltatore. A tal fine si precisa quanto segue: la tempistica - salvo casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento - sarà tale da rispettare i termini di cui all'art. 105 co 18 del D.Lgs 50/2016. Il servizio di gestione non può essere affidato in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA E ALTRE GARANZIE

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del valore complessivo stimato della concessione, e precisamente di importo pari ad euro 571.250,80 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2. una garanzia, così come definita dall'art. 183, comma 13 del Codice pari al 2,5 % del valore dell'investimento, come desumibile dal PEF e dal progetto di fattibilità posto a base di gara, e precisamente di importo pari 3.750,00 oltre IVA . A tale garanzia non si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

3. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;

4. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, al rilascio, in caso di aggiudicazione e a partire dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, di una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103, così come previsto dall'art. 183, comma 13, terzo periodo del Codice;

Le garanzie sono costituite, a scelta del concorrente:

a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

La garanzia provvisoria fideiussoria deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteessere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e le dichiarazioni di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura non è richiesta l'effettuazione del sopralluogo c.d. assistito.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **euro 77** (settantasette/00) secondo le modalità attualmente in vigore. Le istruzioni sono pubblicate sul sito dell'ANAC: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac. In caso di mancata presentazione della

ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema ex AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul MePA secondo le modalità esplicitate dalle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili sul sito e descritte in premessa .Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata.

L'offerta deve pervenire a mezzo MePA dal 03/07/2023 ore 12:00 entro le ore 12:00 del giorno 04/08/2023 a pena di irricevibilità.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante MePA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti informatici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro disguido o motivo tecnico, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul MePA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma MePA.

Il Comune si riserva di adottare comunque i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma MePA;

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive rese mendiante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il DGUE, l'istanza di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione all'indirizzo internet comunale, nonchè sul MePA.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio Certificati ISO, etc.).

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1 SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. Si precisa che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara.

Si precisa inoltre che le dichiarazioni ex art. 80, comma 1, sono rese dal rappresentante legale anche con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti penali o dei procedimenti penali pendenti a carico dei predetti soggetti.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul MePA anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. Il Comune si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

E' facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio e/o dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi a far data dalla comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. OFFERTA E DOCUMENTAZIONE.

L'offerta dovrà contenere le seguenti buste virtuali:

Busta 1 : Documentazione Amministrativa

Busta 2 : Offerta Tecnica

Busta 3: Offerta Economica

14.1 CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta - "Documentazione amministrativa" dovrà contenere la domanda di partecipazione in bollo da € 16,00 (salvo esenzioni) nonchè tutte le ulteriori dichiarazioni/documentazione di seguito indicata, **fermo restando che non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nelle buste virtuali 2 e 3.**

Tale documentazione dovrà essere inserita in MePA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma.

15.1.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è, redatta in bollo € 16.00, secondo le modalità specificate al paragrafo 13.1 , preferibilmente secondo il modello "Istanza di partecipazione" allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) nonchè le prestazioni che ciascuna intende assumere.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- dal concorrente che partecipa in forma singola,
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila,
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

 1. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 2. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009,n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 3. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura [e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, preferibilmente mediante compilazione del modello strutturato presente sul MePA (mentre le eventuali consorziate/retiste indicate quali esecutori, preferibilmente utilizzando il modello "DGUE Altri Soggetti" messo a disposizione dalla stazione appaltante), secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione Amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Compilata a cura della stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni relative ai servizi e/o lavori accessori che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, fermo restando quanto previsto al punto 9 del presente disciplinare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente disciplinare (paragrafi 7.1 e 7.2)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal singolo concorrente, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1.1 dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 5 lettere: c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter), ed L);

1.2. di aver commesso violazioni in materia di imposte/tasse/ contributi previdenziali (art. 80 co. 4 del Codice) anche se NON definitivamente accertate (elencare le violazioni, le eventuali impugnazioni e/o l'intervenuta estinzione/pagamento/ assunzione di impegno al pagamento dei debiti tributari/previdenziali)

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

4. di aver preso espressa conoscenza e di accettare quanto prescritto dall'art 171 co 3, lett. b) del Codice e pertanto di impegnarsi al rispetto del fatto che la concessione è vincolata alla piena attuazione del PEF e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti;

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico del Comune di Lamezia Terme e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice pena la risoluzione del contratto;

6. dichiara di accettare espressamente la clausola sociale di cui al punto 25 del presente disciplinare;

7. dichiara di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; nonché l'obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

8. dichiara, qualora iscritto e ai fini degli accertamenti *ex* D.Lgs 159/2011 "antimafia" indicazione degli Estremi di iscrizione nell'elenco Provinciale Prefettizio, cd "white list";

9. dichiara, ai fini della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria (ai sensi del D. Lgs 50/2016 art 93 co 7) il possesso delle certificazioni che consentono le riduzioni previste;

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica, limitatamente alle sole parti coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; inoltre dovranno essere puntualmente indicate le parti riservate, non essendo consentito un diniego generalizzato;

11. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, che i dati personali raccolti e l'esito delle eventuali verifiche degli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento inerente la presente gara e ai fini di legge, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento;

12. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161 comma 6 del medesimo Regio Decreto dichiarazione attestante quanto segue:

a) ***tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura***, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice Delegato di ……. nonché dichiarazione di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis,* comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

in alternativa

b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 con3 lett. d9 del Regio Decreto 16 marzo 1942,267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

15.1 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

15.2 indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 co. 5 del Codice

in caso di impresa ausiliaria, la stessa dovrà, altresì, dichiarare:

16. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

17. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, dovranno preferibilmente essere rese utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante (Modello Dichiarazioni Integrative al DGUE o, laddove specificato, nella Domanda di partecipazione) oppure, in alternativa, sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte **digitalmente** dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni integrative al DGUE di cui al presente paragrafo devono essere presentate:

- dall'operatore economico concorrente (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta);

- dalle consorziate/retiste individuate quali esecutrici e dagli eventuali/ausiliari limitatamente ai punti 1, 2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15 e 16

15.3.2Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Si precisa che il passoe generato dovrà contenere l'indicazione di tutti i componenti del raggruppamento o delle consorziate/retiste esecutrici;

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice nonché documentazione attestante la garanzia richiesta dall'art. 183, comma 13 del Codice pari al 2,5% dell'investimento, e l'ulteriore dichiarazione di impegno a prestare la garanzia di cui all'art. 183, comma 13, del Codice, così come dettagliatamente indicato al precedente punto 10;

- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- ricevuta di attestazione pagamento contributo ANAC di cui al precedente punto 12

- NON a pena di esclusione, copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonchè, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
3. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

-copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

-dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa

mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

 - le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, inoltre sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale "B – Offerta tecnica" contiene i seguenti documenti, **fermo restando che non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto inserito nella busta 3 – offerta economica**:

a) progetto di gestione del servizio, che evidenzi la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, evidenziando chiaramente ed esaustivamente tutti gli aspetti migliorativi offerti rispetto a quello proposto dal promotore;

b) progetto di fattibilità, che evidenzi ed illustri tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente rispetto alla proposta del Promotore, suddividendo la relazione in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara.

c) bozza di convenzione con tutti gli allegati indicati nello schema a base di gara, di cui si rende disponibile, tra gli elaborati di gara, lo schema formulato sulla base della proposta del promotore, che evidenzi in appendice le caratteristiche migliorative, fermo restando che la stessa non dovrà contenere elementi che possano ricondurre a quanto inserito nell'offerta economica. La bozza di convenzione dovrà evidenziare la allocazione dei rischi, tenendo conto dei documenti posti a base di gara (matrice dei rischi) al fine di un corretto coordinamento con questi ultimi.

d) tariffario che evidenzi tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente

È ammessa la presentazione di varianti al progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara, che potranno essere offerte ed illustrate nell'ambito del criterio di valutazione di cui al paragrafo 18.1.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA virtuale C – OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale 3 – "Offerta economica" dovrà contenere, **a pena di esclusione**, la documentazione di seguito indicata, documentazione che dovrà essere allegata sul MePA :

1) offerta economica contenente:

a) canone concessorio annuale da corrispondersi all'Amministrazione.

2) Piano Economico Finanziario asseverato da istituto di credito, società di servizi ovvero da soggetto riconosciuto a norma dell'art. 183 del Codice**.**

Il medesimo dovrà essere elaborato in coerenza con l'offerta tecnica ed economica formulata dal concorrente **e dovrà essere corredato da**:

a) prospetti "conto economico", "Stato patrimoniale" e "Flussi di cassa" . Nei predetti prospetti dovranno essere indicati, tra gli altri, gli eventuali investimenti previsti (ad esempio per attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio) nonché le relative forme di finanziamento. Il PEF dovrà inoltre indicare i valori del valore attuale netto (VAN) e del tasso interno rendimento (TIR) del DSCR e del LLCR.

b) Una relazione economica che dovrà suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che dimostrino attendibilità e realismo. La relazione non dovrà preferibilmente superare le 5 pagine in formato A4 -massimo 10 facciate con carattere 12.

3) dichiarazione sostitutiva, in coerenza con il PEF presentato, riguardante l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 183, comma 9 e 15 del Codice.

Verranno prese in considerazione, per tutti i contenuti dell'offerta economica, **fino a due cifre decimali**.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	**80**
Offerta economica	**20**
Totale	**100**

18.1Criteri di valutazione dell'offerta tecnica . MAX 80 punti

Ripartizione dei punteggi.

a) Progetto di gestione del servizio, che evidenzi la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, evidenziando chiaramente ed esaustivamente tutti gli aspetti migliorativi offerti rispetto a quello proposto dal promotore ed in particolare: max 20 punti

- modalità di gestione dell'impianto e dei servizi . Max 10 punti
- aumento delle giornate gratuite a disposizione dell'Amministrazione comunale per ogni anno solare;max 5 punti
- definizione delle risorse umane dedicate alla direzione e gestione degli impianti valorizzando il percorso di studi e le competenze gestionali acquisite in ambito sportivo.max 5 punti

b) Progetto di fattibilità, che evidenzi ed illustri tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente rispetto alla proposta del Promotore, suddividendo la relazione in sezioni comparabili con la proposta del promotore a base di gara ed in particolare: **max 20 punti**

- cronoprogramma degli interventi di manutenzione straordinaria 4 punti
- durata della concessione, in modo che in sede di gara vengano premiate offerte che comportino una riduzione della durata della concessione; **max** 4 punti
- aumento requisiti di prestazione energetica e di salubrità dell'impianto prevedendo nel progetto il totale abbattimento delle barriere architettoniche e la creazione di spazi e servizi che garantiscano la piena accessibilità per tutti/e ; **max** 4 punti
- migliore definizione della riconversione degli spazi; **max** 4 punti
- eventuale aumento dell'investimento economico; **max** 4 punti

c) bozza di convenzione con tutti gli allegati indicati nello schema a base di gara*,* di cui si rende disponibile, tra gli elaborati di gara, lo schema formulato sulla base della proposta del promotore, che evidenzi in appendice le caratteristiche migliorative, fermo restando che la stessa non dovrà contenere elementi che possano ricondurre a quanto inserito nell'offerta economica. La bozza di convenzione dovrà evidenziare la allocazione dei rischi, tenendo conto dei documenti posti a base di gara (matrice dei rischi) al fine di un corretto coordinamento con questi ultimi. **max 20 punti**

d) tariffario che evidenzi tutti gli aspetti migliorativi offerti dal concorrente max 20 punti

• riduzione delle tariffe e ulteriore definizione di tariffe agevolate, anche in termini di valutazione delle eventuali migliorie, a favore di specifiche categorie di utenti più fragili (come ad esempio minori, anziani, disabili ecc.) relativamente ai servizi che saranno oggetto di concessione. max 10 punti

; maggior numero di voucher gratuiti a favore di soggetti appartenenti a nuclei familiari in situazioni di disagio economico e o sociale, max 10 punti

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi di valutazione cui è assegnato un punteggio discrezionale, ciascun commissario, a seguito dell'esame delle relazioni presentate, attribuirà, discrezionalmente e a suo insindacabile giudizio, un coefficiente variabile (V (a)i) tra 0 (zero) ed 1 (uno) sulla base della seguente scala di giudizio:

COEFFICIENTE	VALUTAZIONE	NOTE (descrizione sintetica della valutazione)
0,0	**Molto scarso**	La proposta si presenta molto carente e non valutabile sia per forma che per contenuti
0,3	**Gravemente insufficiente**	La proposta presentata risulta lacunosa e poco attinente a quanto richiesto
0,5	**Insufficiente**	La proposta presentata risponde in maniera non sufficiente al criterio motivazionale in esame
0,6	**Sufficiente**	La proposta risponde in maniera sufficiente, seppure con contenuti minimi, al criterio motivazionale in esame
0,7	**Discreto**	La proposta risponde in maniera discretamente soddisfacente e abbastanza appropriata al criterio motivazionale in esame
0,8	**Molto buono**	La proposta risponde in maniera più che soddisfacente, articolata e appropriata al criterio motivazionale in esame
0,9	**Ottimo**	La proposta risponde in modo pienamente conforme alle aspettative, risultando molto completa, approfondita ed adeguata al criterio motivazionale in esame
1,0	**Eccellente**	La proposta risulta altamente esaustiva ed organica e risponde in modo assolutamente conforme e ricco di elementi anche originali al criterio motivazionale in esame

A ciascuno degli elementi quantitativi, è attribuito un punteggio, variabile tra zero e il punteggio massimo previsto per il relativo criterio, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare.

Il punteggio attribuito sulla base dei criteri discrezionali dell'offerta tecnica sarà dato dalla seguente formula:

$Pt(a)=\Sigma n\ [Wi * V(a)i]$ dove:

Pt(a) = Punteggio Tecnico criteri discrezionali;

n = Numero totale degli elementi discrezionali ; Wi = Peso o punteggio attribuito all'elemento (i);

V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i)

I coefficienti V(a)i saranno sono calcolati come media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario secondo il metodo discrezionale sopra descritto.

La somma dei punteggi assegnati per tutti i criteri, in base all'applicazione dei coefficienti assegnati dalla commissione per gli elementi qualitativi discrezionali ed al punteggio ottenuto per gli elementi di valutazione quantitativi costituisce il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

a) Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 (zero) a 1 (uno), calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

Formula con interpolazione lineare

dove:

***Ci** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; **Va** = canone offerto dal concorrente i-esimo; **Vmax** = canone massimo offerto.*

b) Valore Attuale Netto di Piano (VAN) massimo 5 punti . Al P.E.F. indicante il VAN più elevato sarà assegnato il punteggio massimo; agli altri Piani il punteggio relativo al VAN indicato sarà attribuito mediante interpolazione lineare. B2) Tasso Interno di Rendimento di Piano (TIR) massimo 5 punti punti. Al P.E.F. indicante il TIR più elevato sarà assegnato il punteggio massimo; agli altri Piani il punteggio relativo al TIR indicato sarà attribuito mediante interpolazione lineare.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

Pi = PTi + 12 x Ci

dove:

Pi = punteggio finale attribuito al concorrente i-esimo;

PTi = punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

Ci = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo. Si precisa che:

i calcoli saranno effettuati con tutti i decimali. I punteggi parziali e finali saranno arrotondati a due decimali.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta ha luogo entro 7 gg dalla scadenza termini del bando, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno il giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

Il RUP procederà, nella prima seduta, a verificare la ricezione delle offerte collocate su MePA e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente procederà a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14 (in relazione all'esame della documentazione Amministrativa, nei casi previsti dalla vigente normativa, si procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma MePA o/e PEC istituzionale , all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al sistema stesso. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione);

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 comma 5 D.Lgs 50/2016;

Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo della piattaforma MePA , all'indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione al portale;

Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis D.Lgs 50/2016 entro i successivi cinque giorni;

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, in tutte le fasi di gara, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare tutte le comunicazioni previste all'art. 76 del d.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Fermo restando quanto sopra, la stazione appaltante si riserva quanto segue:

- in relazione all'esigenza di contenere i tempi della presente procedura di affidamento, ci si riserva di procedere alla c.d. inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del Codice, dando atto delle relative modalità durante la prima seduta di gara.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica procederà all'apertura/sblocco della busta virtuale concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, e a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni dei concorrenti alla successiva fase di gara.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura/sblocco della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente disciplinare, all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri e le modalità precedentemente descritti.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (somma dei punteggi degli elementi qualitativi e quantitativi) per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La proposta di aggiudicazione è subordinata alla verifica, che verrà effettuata dal RUP avvalendosi se del caso del supporto della Commissione Giudicatrice e/o dei propri uffici, della sostenibilità/congruenza del PEF presentato in sede di offerta dal concorrente risultato miglior offerente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Entro cinque giorni dall'adozione della determina di aggiudicazione, la stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all'art. 76 co. 5 lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà

svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il termine dilatorio non si applica nelle ipotesi di cui all'art. 32, comma 10 del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare le garanzie definitive richieste dal presente disciplinare (punto 10).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

La sottoscrizione del contratto di concessione è comunque subordinata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso ai sensi dell'art. 171, comma 3, lett. b) del Codice, nonché al pagamento dell'indennizzo dovuto al gestore uscente, così come dettagliatamente specificato ai punti 3.2 e 4 del presente disciplinare.

La sottoscrizione del contratto di concessione è in ogni caso subordinata all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Amministrazione concedente e alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.

Entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla sottoscrizione della concessione, l'Operatore economico risultato aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto di finanziamento nonché collocare le obbligazioni emesse dalla società di progetto, pena la risoluzione del contratto di concessione ai sensi degli artt. 180, comma 7 e 165, comma 5 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto dell'art. 180, comma 7 e art. 165, commi 3 e 5 del Codice, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute dal concessionario, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017

n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione è pari ad € 772,28 IVA inclusa;

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario le relative modalità di pagamento.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante oppure in altra forma di legge ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice, ed in particolare mediante atto pubblico notarile.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto (solo in caso di atto pubblico).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. SOCIETA' DI PROGETTO

L'Operatore economico risultato aggiudicatario ha facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, ai sensi dell'art. 184 del Codice. L'ammontare minimo del capitale sociale della società eventualmente costituita deve essere non inferiore ai minimi previsti dalla vigente normativa in relazione alla tipologia di società.

Qualora l'operatore economico risultato aggiudicatario sia costituito da più soggetti in forma associata, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

25. CLAUSOLA SOCIALE

Ai fini della partecipazione alla gara ciascun operatore economico dichiara di accettare espressamente la seguente clausola sociale : *L'aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto di contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del DL 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa stessa*.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR di Catanzaro;

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nella “Informativa al trattamento dati" di cui alla modulistica allegata. In particolare i dati raccolti saranno:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso l’U. Sport del Comune di Lamezia Terme ; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Titolare del trattamento dei dati personali e il Comune di Lamezia Terme;

28. ACCESSO ATTI

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ssa Dorota Agnieszka Luszczyk

Lamezia Terme 27/06/2023